CITTÀ DI POTENZA

N. 102/2019 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO "POTENZA CALCIO-LANUSEI" DEL 04/08/2019

I L S I N D A C O

ACQUISITA

la nota di protocollo n. 0012906 del 01/08/2019, prodotta dalla Questura di Potenza, che ha chiesto di "*valutare l'opportunità di disporre dalle ore 19,30"*, in occasione dell'incontro di calcio *"POTENZA CALCIO–LANUSEI"* del 4 agosto 2019, valevole per la TIM-CUP, oltre che divieti afferenti la viabilità, nella zona circostante lo stadio "Viviani", i divieti di seguito riportati:

"il divieto di vendita e somministrazione di superalcolici su Viale Marconi, via Viviani e via Nazario Sauro, nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande e altro in contenitori di vetro e/o altro materiale atto all'offesa";

RITENUTO

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione dell'incontro di calcio di domenica 4 agosto p.v., adottare i divieti proposti dalla Questura;

CONSIDERATO

che, nell'area antistante l'ingresso della stadio A. Viviani, dove verrà disputato il predetto incontro di calcio, è ubicato l'ingresso di un esercizio commerciale al dettaglio di piante e fiori;

RITENUTO

opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, disporre, per motivi di sicurezza, per il giorno 4 agosto 2019, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-LANUSEI", la chiusura al pubblico dell'esercizio commerciale, con ingresso antistante lo stadio Viviani, alle ore 16,30, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo entro la stessa ora;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.
VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I N A

per i motivi specificati in premessa,

- <u>è fatto divieto,</u> in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-LANUSEI" <u>di domenica 4 agosto 2019, dalle ore 19,30 del 4 agosto alle ore 01,00 del 5 agosto,</u> all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di <u>somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande superalcoliche;</u>

- <u>è fatto divieto,</u> in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-LANUSEI" di domenica 4 agosto 2019, <u>dalle ore 19,30 del 4 agosto alle ore 01,00 del 5 agosto,</u> all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di <u>somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;</u>

- al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A. Viviani, generalizzato in calce al presente provvedimento, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-LANUSEI," <u>di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio</u> <u>entro le ore 16,30 di domenica 4 agosto 2019</u>, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo entro la stessa ora;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD." ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'Ufficio STAMPA .

L'Ufficio Suap Attività Produttive è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani di questa città.

L'U.D. POLIZIA LOCALE, attesa l'urgenza e la necessità, è incaricata, in via straordinaria, della consegna del presente provvedimento:

- ***AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE***, interessati dal presente provvedimento per ubicazione dell'esercizio.
- ***AL SIG. RUGGIERI ROCCO*****,** nato a Potenza il 2/03/1969 ed ivi residente alla c.da costa Della Gaveta, 31, nella qualità di titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani..

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, ***2 agosto 2019***

IL SINDACO
(MARIO GUARENTE)